



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. A. MUGGIANU"

Via Verdi 15 A/B - 08028 Orosei

Tel.: 0784-98808 – Cod.Fisc.: 93043380919 Codice Univoco: Uf1D99

e-mail: nuic877006@istruzione.it

nuic877006@pec.istruzione.it www.icorosei.edu.it

Oggetto: COVID-19 GESTIONE DEL LAVORATORE "FRAGILE" INFORMATIVA AI LAVORATORI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROPRIO STATO DI FRAGILITA'

In base all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020: "è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" E' evidente per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il Medico Competente a segnalare all'Azienda " situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" come indicato nel "Protocollo condiviso" dello scorso 14 marzo.

Anche perché la situazione clinica definita " fragilità "è in genere dovuta a condizioni non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il Medico Competente ed è per questi motivi che la persona "fragile" deve farsi parte attiva. Per cui si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti prevista dalla norma "lavoratore fragile": di rivolgersi al Medico di Medicina Generale che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di isolamento (codice INPS V07.0 " necessità di isolamento o altre misure profilattiche") rilasciando un certificato attestante la sua condizione di fragilità. Nel caso in cui il Medico di Medicina Generale non prescriva il congedo, il lavoratore "fragile" contatta il Medico Competente informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la tutela del suo stato di salute. Il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alle raccomandazione disposta dal citato articolo 3.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE FRAGILE Il protocollo condiviso tra sindacati e governo del 24/04/2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, poi allegato 12 del DPCM del 17/05/2020) specifica: "Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie". Il protocollo di regolamentazione prevede che sia il medico competente a segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l'azienda prenda provvedimenti (nel rispetto della privacy). Tuttavia non esistono

ancora chiare indicazioni su come individuare un "lavoratore fragile". Alcune regioni o Enti Territoriali stanno provando a fornire utili indicazioni o chiarimenti, che pur relegati ad un ambito regionale specifico, in assenza di altre indicazioni possono ritenersi valide guide. La Regione Veneto – Direzione prevenzione, nel documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari (REV.9 del 26/03/2020)" riporta: "Tutela del lavoratore fragile: Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all'attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria".

DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI FRAGILITA' Allo scopo di fornire una prima delimitazione delle situazioni di fragilità o iper-suscettibilità - che non può che essere al momento provvisoria - si riportano le informazioni sugli esiti patologici della malattia, regolarmente pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS). L'ultimo rilascio dell'ISS è del 14 maggio, contenuto nella pubblicazione "Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia". L'analisi si basa su un campione di 29.692 pazienti deceduti e positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Nel report vengono espressi, su base statistica, le condizioni di salute pregressa delle persone decedute risultate positive al Coronavirus, in allegato al documento se ne riporta un breve estratto dei risultati. Sulla base dei risultati delle analisi statistiche condotte sui pazienti deceduti e positivi al Coronavirus, si riporta una lista non definitiva e non esaustiva delle condizioni generali, delle patologie croniche e delle condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che potrebbero configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio (condizioni di fragilità): età superiore a 50 anni presenza di malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO), presenza di malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite, presenza di diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI >30), presenza di insufficienza renale/surrenale cronica, presenza di malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, presenza di tumori, presenza di malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, presenza di epatopatie croniche.

INFORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" Art.83 - Sorveglianza sanitaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. PREMESSA Il DL "Rilancio" del 19/05/2020, all'articolo 83 afferma che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per le aziende che non sono tenute alla nomina del Medico Competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. Il Medico Competente o i servizi territoriali di INAIL provvederanno a esprimere un nuovo Giudizio di Idoneità alla mansione in considerazione della iper-suscettibilità del lavoratore al rischio da contagio da COVID. L'eventuale giudizio di inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Nello specifico si definiscono "persone con particolari fragilità" i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. Lo scopo del presente documento è di informare i lavoratori circa la propria eventuale condizione di suscettibilità al rischio di contagio e di informare i lavoratori fragili sulle modalità di comunicazione di tale condizione all'azienda. Secondo l'art. 20 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro il lavoratore, è tenuto a collaborare alla tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, quindi le informazioni sul proprio stato di salute o condizione di invalidità e/o handicap possono essere importanti per il medico competente che, in base all'art. 41 del Testo Unico sulla sicurezza, deve formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

AZIENDE DOVE IL MEDICO COMPETENTE È STATO NOMINATO Nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunicherà al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore misure idonee per ridurre il rischio di contrarre l'infezione. Nel caso che il Medico Competente non sia a conoscenza della situazione di fragilità, il lavoratore che presenta una o più condizioni di "fragilità" dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) al fine di ottenere, nel rispetto della privacy, un certificato attestante la sua condizione di fragilità e consegnarlo al Medico Competente.

AZIENDE DOVE IL MEDICO COMPETENTE NON È STATO NOMINATO Nel caso di aziende per le quali il Medico Competente non sia nominato il lavoratore che presenta una o più condizioni di "fragilità" dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) al fine di ottenere, nel rispetto della privacy, un certificato attestante la sua condizione di fragilità